

048. (Sospensione dei processi)

art. 48. (sospensione dei processi)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di [collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato](#). Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Provvedimento di assunzione della prova per ragioni d'urgenza – Cass. n. 283/2022](#)

Competenza civile - regolamento di competenza - sospensione del processo di merito - Provvedimento di assunzione della prova per ragioni d'urgenza - Carattere ordinatorio - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. Il provvedimento di assunzione della prova, disposto ai sensi dell'art. 48

[Impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Cass. n. 26427/2020](#)

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi previsti dalla legge - Fondamento - Fattispecie. La notificazione

[Notificazione dell'impugnazione - Cass. n. 26427/2020](#)

Impugnazioni civili – decorrenza - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini – decorrenza - Notificazione dell'impugnazione - Equivalenza alla notificazione della sentenza - Conseguenze - Termine breve per la proposizione di altre impugnazioni - Sospensione di detto termine nei casi

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento -](#)

048. (Sospensione dei processi)

[competenza per territorio – Cass. n. 9936/2015](#)

Contemporanea pendenza di procedura fallimentare e di concordato preventivo davanti a tribunali diversi - Conflitto positivo di competenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Reclamo avverso la sentenza di fallimento - Applicazione analogica dell'art. 48 cod. proc. civ. - Sussistenza -

[Regolamento di competenza – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3915 del 26/02/2015](#)

Sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3915 del 26/02/2015 Il provvedimento di sospensione del processo ex art. 48 cod. proc. civ. in ragione della proposizione di un precedente

[Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006](#)

Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per

[Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – tacita - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006](#)

Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per

[acquiescenza - tacita – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4794 del 06/03/2006](#)

Condizioni - Riassunzione della causa davanti al primo giudice a seguito di rimessione disposta con sentenza del giudice di appello in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione - Successiva proposizione di quest'ultima impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per

fine

048. (Sospensione dei processi)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

48

sospensione

processi